

170/11



**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI  
GLUTATIONE FLACONCINI 600MG**

**SO.RE.SA S.P.A.**

~

**GERMED PHARMA S.P.A.**

## CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GLUTATIONE FLACONCINI 600MG

**CIG n. 34243696B0**

L'anno **duemilaundici**, il giorno **sei** del mese di **dicembre** presso la sede della So.Re.Sa. S.p.A. in Napoli, Centro Direzionale, Isola C/1 – Torre Saverio da una parte

**So.Re.Sa. S.p.A.**, con sede legale in Napoli, centro direzionale Isola C/1 Torre Saverio, partita IVA 04786681215, in persona del Direttore Generale, Prof. Francesco Tancredi, nato a Salerno il 03.10.1936 e dotato dei poteri di rappresentanza in virtù di atto del Consiglio di Amministrazione del 25.02.2011

e dall'altra

**Germéd Pharma S.p.A.**, in seguito denominata "impresa", con sede legale in Cinisello Balsamo (MI), via Cesare Cantù n. 11, C.F/P.IVA n. 03227750969, rappresentata ai fini del presente atto dal dott. Massimiliano Giorgio nato a Napoli il 08/09/1964, giusta procura speciale per Notar dott. Massimiliano Tornambè di Milano del 13/04/2011, Rep. 12309, Racc. 7578

### PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 112 del 14.10.2011 è stata indetta una procedura in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11) del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento, per un periodo di mesi cinque (5), di n. 50.000 fiale di Glutazione fiale+flaconcini 600mg per un importo complessivo presunto di € 55.000,00 oltre Iva;
- che con determinazione dirigenziale n. 124 del 09.11.2011 è stata disposta l'aggiudicazione del prodotto di seguito indicato alla ditta Germéd Pharma Spa, offerente il prezzo più basso;
- che il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio presentato dalla ditta riporta il "nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965 n. 575";

**Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:**

#### Articolo 1)

#### Oggetto del contratto

So.Re.Sa. affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura in somministrazione del farmaco sotto indicato

GERMED Pharma S.p.A.

<b>Descrizione Fabbisogno</b>	<b>AIC</b>	<b>Fabbisogno per mesi 5</b>	<b>Prezzo unitario fornitura</b>	<b>Importo complessivo per mesi 5</b>	<b>Cauzione calcolata sulla durata della gara</b>
Glutazione fiale+flaconcini 600mg	028087029/G	50.000	€ 0,90000	€ 45.000,00	€ 8.181,00

**Articolo 2)**

**Capitolato speciale e norme regolatrici dell'appalto**

La fornitura viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

1. L'offerta economica che si allega a questo atto sotto la lettera "A" in copia;

**Articolo 3)**

**Durata ed ammontare della fornitura**

**La durata della fornitura è di 5 mesi.**

L'importo contrattuale ammonta a Euro 45.000,00 oltre Iva, così distinto per singolo lotto:

<b>Descrizione prodotto</b>	<b>AIC</b>	<b>Fabbisogno per mesi 5</b>	<b>Prezzo unitario fornitura</b>	<b>Importo complessivo per mesi 5</b>	<b>Cauzione calcolata sulla durata della gara</b>
<b>GLUTATIONE GERMED 600MG/4ML POLVERE E SOLVENTE FLAC.</b>	028087029	50.000	€ 0,90000	€ 45.000,00	€ 8.181,00

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art.82 D.Lgs 163/2006.

Come previsto dall'art.3 del Capitolato speciale, i quantitativi ordinati potranno essere soggetti a variabilità rispetto ai quantitativi stimati.

**Articolo 4)**

**Pagamenti**

Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme e, comunque, entro 90 gg. decorrenti

dalla data di ricevimento della fattura da parte di So.Re.Sa. Spa. La fattura dovrà essere intestata a So.Re.Sa. Spa e dovrà riportare il riferimento dell'ordine (numero ordine, data, azienda richiedente, punto ordinante, magazzino e luogo di consegna).

Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte di So.re.Sa. spa.

In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere nota di accredito per detti importi.

I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario:

**Codice IBAN: IT51R 03512 32540 00000004125**

In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione So.Re.Sa. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopra indicato.

#### **Articolo 5) Consegna del contratto**

I termini di esecuzione del contratto decorrono dalla data di sottoscrizione del presente atto da parte del Direttore Generale di Soresa e del Legale rappresentante o procuratore speciale dell'Impresa.

#### **Articolo 6) Penali**

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati all'art.8 del capitolato speciale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all'1% dell'ammontare dell'ordine. La penale, nella stessa misura di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dell'esecuzione contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, il direttore dell'esecuzione può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto di appalto.

L'Impresa è altresì soggetta all'applicazione di penalità quando si rende colpevole di deficienza nella qualità dei beni forniti, delle prestazioni o dei materiali impiegati.

Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne o prestazioni qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni, So.Re.Sa. avrà la facoltà di risolvere il contratto provvedendo ad affidare la fornitura al secondo in graduatoria, fino alla scadenza del termine di appalto, con obbligo dell'impresa di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolgerà a beneficio dell'Azienda. E' sempre comunque fatto salva per So.Re.Sa. la facoltà di esperire

ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

I rimborsi per danni e le penali inflitte, saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'impresa dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".

#### **Articolo 7)**

##### **Certificato di buona esecuzione**

Il certificato di buona esecuzione deve essere emesso entro 60 giorni dalla richiesta in corso di esecuzione contrattuale, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione della fornitura. Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.

#### **Articolo 8)**

##### **Risoluzione dell'appalto**

In presenza di comportamenti dell'Impresa che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, il responsabile del contratto ne propone la risoluzione.

So.Re.Sa ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di un contratto con una Pubblica Amministrazione;
- in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali.

#### **Articolo 9)**

##### **Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva fino a concorrenza della somma di **Euro 8.181,00 (euro ottomilacentottantuno/00 centesimi)**

So.Re.Sa.:

- a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;
- b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;  
c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che So.Re.Sa. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui all'art. 113 d.Lgs 163/06.

#### **Articolo 10)**

##### **Subappalto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa istanza dell'Impresa ed autorizzazione di So.Re.Sa., e nel rispetto dell'Art.118 D.Lgs 163/06 le prestazioni che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità concordate.

So.Re.Sa. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

#### **Articolo 11)**

##### **Responsabili del contratto**

So.Re.Sa. nomina Direttore dell'esecuzione del contratto l' Avv. Gianmarco Massa con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

L'impresa s'impegna ad indicare, all'atto della consegna del contratto, un responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Direttore dell'esecuzione di cui sopra.

L'impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

**FAX: 02/61.11.30.216**

L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di "ok" ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'impresa.

Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

#### **Articolo 12)**

##### **Deroga all'eccezione di inadempimento**

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

#### **Articolo 13)**

##### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

#### **Articolo 14)**

##### **Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

#### **Articolo 15)**

##### **Obblighi a carico dell'Impresa derivanti dal Protocollo di legalità e dalle previsioni di cui all'art. 3, L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa:

**a.** ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

**b.** deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta;

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo della gara (CIG n.34243696B0). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

## **Articolo 16)**

### **Dichiarazioni rese dall'Impresa in ottemperanza al Protocollo di legalità**

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

- 1) L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)
- 2) L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- 3) L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
- 4) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
- 5) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- 6) L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

**Articolo 17)  
Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice Ordinario.  
Foro esclusivo è quello di Napoli.


**Articolo 18)  
Spese di contratto e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'impresa.

**Articolo 19)  
Rinvio alla legislazione vigente**

Per quanto non previsto nel presente contratto, nel disciplinare e nel capitolato speciale di gara, si rinvia alla legislazione vigente in materia

Firma per accettazione  
Germed Pharma Spa


  
GERMED Pharma S.p.A.

So.Re.Sa. SpA



Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Per espressa approvazione Germed Pharma Spa

  
GERMED Pharma S.p.A.

ADS  
All. A


Spett.le  
SO.RE.SA. SpA  
CENTRO DIREZIONALE ISOLA C1 TORRE S  
80143 Napoli NA

Cinisello B, 25/10/2011  
Prot.N. 045.11/OFF/GP

**OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA PER MESI CINQUE(5) DI FIALE DI GLUTAZIONE+FLACONCINI 600MG**

Il sottoscritto Dott. Massimiliano GIORGIO, nato a Napoli (NA), il 08/09/1964 domiciliato per la carica in Cinisello balsamo (MI) Via C. Cantù, 11 C.F. GRGMSM64P08F839Q in qualità di Procuratore Speciale della Ditta GERMED Pharma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Cesare Cantù, 11 Cinisello Balsamo (MI), Codice Fiscale e Partita IVA n. 03227750969 regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano dal 01/08/2001 con posizione n° 1658536, con riferimento alla Vs in oggetto, presenta la propria migliore offerta per la fornitura dei seguenti farmaci:

Principio attivo: glutatione sale sodico  
**Glutatione GERMED 600 mg/4ml Polvere e solvente**  
Conf. da: 10 flac. 600MG  
Reg. Min. Sanità: 028087029 /G - ATC: V03AB32  
Codice interno: 06550 - Fascia: C - IVA: 10%  
Prezzo al pubblico confezione (con IVA) € 20,20 (venti,venti)  
Prezzo al pubblico unitario (con IVA) € 2,02 (due,zerodue)  
Prezzo al pubblico a confezione (senza IVA): € 18,36 (diciotto,trentasei)  
Prezzo al pubblico unitario (senza IVA): € 1,83636 (uno,ottantatremilaseicentotrentasei)  
**Sconto su Pr. Pubbl. (senza IVA): 50,98% (cinquanta, novantotto per cento)**  
Prezzo confezione offerto € 9,00 (nove,zerozero)  
**Prezzo unitario offerto € 0,90 (zero, novanta)**  
Quantità offerta 50000 flac.  
Totale fornitura (senza IVA) € 45.000,00 (quarantacinquemila,zerozero)  
Totale fornitura (con IVA) € 49.500,00 (quarantanovemilacinquecento,zerozero)

Condizioni di Pagamento: 90 giorni data ricevimento fattura  
Tempi di Consegna: entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione dall'ordine di spedizione.  
Imballo e Trasporto: a carico di GERMED Pharma SpA.  
Resa: franco farmacia





Reclami: entro 5 giorni dalla data di consegna  
Minimo d'ordine € 50,00


Validità offerta: 31/03/2012

Per eventuali graditi ordini vi preghiamo di inviarli al seguente numero di fax: 02 611130216

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa alle condizioni della presente offerta potrete contattarci al n. 02.611130.205.

Per qualsiasi ulteriore informazione inerente ad eventuali Vs ordini potrete contattarci ai seguenti recapiti: 02.611130.213

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

  
GERMED Pharma S.p.A.  
Procuratore Speciale  
Dr. Massimiliano Giorgio